Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 78 DEL 02.11.2016

OGGETTO: Camera Arbitrale e della Mediazione C.C.I.A.A. Bari. Costituzione Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, nomina Referente e approvazione relativo Regolamento. Determinazioni.

Il Presidente, in merito all'argomento posto in trattazione, preliminarmente fa presente che la legge 27 gennaio 2012 n. 3 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione della crisi da sovraindebitamento" ha introdotto nel nostro ordinamento il procedimento c.d. di "composizione delle crisi da sovraindebitamento" e di "liquidazione del patrimonio" dei debitori non fallibili.

Il nuovo istituto risulta di particolare interesse nel contesto economico attuale, nel quale si registrano sempre più frequenti situazioni di criticità nel far fronte ad obbligazioni assunte da parte di piccoli imprenditori, commercianti e consumatori per sovraindebitamento attivo, cioè conseguente ad un eccessivo ricorso al credito, o passivo, dovuto al venir meno dei redditi.

Il procedimento - prosegue il Dott. Ambrosi - si svolge dinanzi al Tribunale monocratico competente e con il supporto di un Organismo di composizione della crisi scelto dal debitore stesso. L' art. 15 della su citata legge statuisce espressamente che "*Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione della crisi da sovraindebitamento*" e che "*Gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (...) sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia*". In tal senso è intervenuto il D.M. 24.09.2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - fornendo la definizione di "Organismo" nella specifica materia: "l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento".

La Camera Arbitrale e della Mediazione dell' Ente Camerale, iscritta al n. 566 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia con Provvedimento del Direttore Generale del 18/04/2012, può essere iscritta di diritto all'apposito Registro degli O.C.C. presso il medesimo Ministero, su semplice domanda, previo accertamento dei seguenti requisiti: 1) la presenza di un Referente dell' Organismo dotato di adeguato grado di indipendenza; 2) sottoscrizione di una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi; 3) dotazione di un Regolamento di autodisciplina conforme al D.M. n. 202/2014.

Con riferimento, in particolare alla figura del "Referente" dell' O.C.C., il Dott. Ambrosi sottolinea che, ai sensi dell' art. 2, lettera i) del D.M. n. 202/2014, è "*la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi*" e che, in base all' art. 3 del Regolamento, "*è individuato all'interno della Camera di Commercio di Bari nell'osservanza delle norme vigenti in materia*".

A tal proposito, su indicazione e nel rispetto delle linee guida fornite da Unioncamere per l'istituzione dei servizi di composizione delle crisi da sovraindebitamento nelle Camere di Commercio, è stato predisposto nella sua versione aggiornata una bozza di Regolamento del costituendo Organismo presso la C.C.I.A.A di Bari.

Si ritiene, pertanto, necessario adottare il suddetto Regolamento e nominare il Referente dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, al fine di definire l'iscrizione della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Bari presso il Registro ad hoc tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Dott. Ambrosi, quindi, propone la nomina dell' Avv. Vincenzo Pignataro, Dirigente camerale del Settore Legale e Fede Pubblica, quale Referente dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ed invita l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Richiamata la legge 27 gennaio 2012 n. 3 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione della crisi da sovraindebitamento" che ha introdotto nel nostro ordinamento il procedimento c.d. di "composizione delle crisi da sovraindebitamento" e di "liquidazione del patrimonio" dei debitori non fallibili;
- Vista la nota Unioncamere del 06.05.2016, acquisita al protocollo camerale n. 23169, con la quale si è provveduto ad aggiornare il Regolamento dell' O.C.C. , invitando gli Enti camerali ad adeguare alle modifiche introdotte i propri Regolamenti da adottarsi;
- Valutato che, ai sensi della su citata legge, "Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione della crisi da sovraindebitamento" e che "Gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (...) sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia";
- Considerato che la Camera Arbitrale e della Mediazione dell' Ente Camerale, iscritta al n. 566 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia con Provvedimento del Direttore Generale del 18/04/2012, può essere iscritta di diritto all'apposito Registro degli O.C.C. presso il medesimo Ministero, su semplice domanda, previo accertamento dei seguenti requisiti: 1) la presenza di un Referente dell' Organismo dotato di adeguato grado di indipendenza; 2) sottoscrizione di una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi; 3) dotazione di un Regolamento di autodisciplina;
- Presa visione del Regolamento per la composizione della crisi da sovraindebitamanto e per la liquidazione del patrimonio da adottarsi dalla Camera Arbitrale e della Mediazione della C.C.I.A.A. di Bari;

- Considerato che per Referente, ai sensi dell'art. 2, lettera i) del D.M. n. 202/2014, deve intendersi "*la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi*" che va *individuato all'interno della Camera di Commercio di Bari nell'osservanza delle norme vigenti in materia*";
- Ritenuto, pertanto, di condividere la proposta del Presidente di nominare l' Avv. Vincenzo Pignataro, quale Referente del suddetto Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Rilevato che il nuovo istituto risulta di particolare interesse nel contesto economico attuale, nel quale si registrano sempre più frequenti situazioni di criticità nel far fronte ad obbligazioni assunte da parte di piccoli imprenditori, commercianti e consumatori per sovraindebitamento attivo, cioè conseguente ad un eccessivo ricorso al credito, o passivo, dovuto al venir meno dei redditi.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:
- approvare il Regolamento per la composizione della crisi da sovraindebitamanto e per la liquidazione del patrimonio dei debitori non fallibili che, allegato alla presente, ne forma parte integrante;
- nominare l 'Avv. Vincenzo Pignataro, Dirigente camerale del Settore Legale e Fede Pubblica, quale Referente dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)

REGOLAMENTO
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE DELLA C.C.I.A.A. BARI

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- "Legge": la l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- "Regolamento": il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell'art. 15 della Legge;
- "Organismo di Composizione della Crisi" (o semplicemente "Organismo"): l'articolazione interna, che anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 della Legge e ai sensi del Regolamento;
- "Referente dell'Organismo" (o anche solo "Referente"): la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
- "Gestione della crisi": il servizio reso dall'Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
- "Gestore della crisi" (o anche solo "Gestore"): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla

Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

- "Ausiliari": i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;
- "Segreteria": la struttura che presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi; a capo della Segreteria è posto il Referente dell'Organismo.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all'Organismo e nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art. 3) IL REFERENTE DELL'ORGANISMO

1. Il Referente dell'Organismo è individuato all'interno della Camera di Commercio di Bari nell'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. I compiti vengono attribuiti al Referente dell'Organismo con atto interno all'ente camerale, col quale può altresì essere nominata una persona che sostituisca il Referente, quando questi si trovi nell'impossibilità materiale o giuridica di provvedere ai propri compiti.
3. Il Referente:

   - designa il Gestore della crisi;

- sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
- controlla e approva il preventivo del compenso dell'Organismo predisposto dal Gestore;
- su richiesta del debitore, può sostituire il Gestore nei casi espressamente previsti dalla legge;
- ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore.

Art. 4) LA SEGRETERIA

1. La Segreteria presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi.
2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere indipendenti e imparziali, non entrare nel merito della Gestione della crisi e non svolgere attività di consulenza giuridica.
3. La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
4. La Segreteria esegue le comunicazioni e le notifiche richieste dalla procedura e le operazioni a questa inerenti richieste dal Gestore.
5. I soggetti che operano presso la Segreteria possono assistere agli incontri del Gestore con il debitore, previo assenso di quest'ultimo.

Art. 5) ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

1. L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.

2. Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa per l'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall'Organismo i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai e i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal Regolamento e che siano iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
3. La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il *curriculum* dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 6) RICHIESTA DEL DEBITORE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria, messi a disposizione del pubblico anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee o telematiche.
2. La Segreteria, previa verifica della regolarità e completezza della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo.
3. Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti all'elenco di cui all'Art. 5, applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, sia della complessità e

dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli Ausiliari di questo.

4. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo l'indennità e i compensi maturati in base all'attività svolta.
5. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.
6. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 7) OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'Organismo è in ogni caso, tenuto:

1. a istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
2. a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
3. a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio di Bari risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
4. a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;

5. a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
6. a trasmettere al responsabile del registro, entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti.
7. ad adottare il Codice di Autodisciplina dei gestori delle crisi di cui all'Allegato B

Art. 8) OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI

1. Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Regolamento e da rendere nota al Tribunale, impegnandosi altresì a osservare il Codice di autodisciplina, Allegato B al presente regolamento.
2. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi.
3. Al momento del conferimento dell'incarico il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo.
4. Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge e dal Regolamento (e successive modificazioni), che qui devono aversi per interamente richiamate.

   A tale scopo, il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

5. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
6. La Gestione della crisi ricade nella responsabilità esclusiva del Gestore.
7. Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui all'Art. 5 del presente regolamento e di segnalazione al Ministero della giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 9) SVOLGIMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA PROCEDURA

1. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione si svolgono nella scrupolosa osservanza della Legge e del Regolamento, a cura e sotto la responsabilità del Gestore, con il supporto della Segreteria.
2. Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente per l'eventuale rinuncia dell'incarico.

3. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, nonché quelli richiesti dal Tribunale, avvalendosi del supporto della Segreteria.

Art. 10) RISERVATEZZA

1. La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice, ai sensi di Legge. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
2. I componenti dell'Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura.
3. I Gestori della crisi, per l'espletamento dell'incarico e nella perfetta osservanza dell'art. 15, comma 10, della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite. Ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio, dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri rituali o irrituali, iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della Gestione della crisi, salvo che sia prestato esplicito consenso dalla parte da cui provengono le dichiarazioni e alla quale si riferiscono le informazioni.

5. I Gestori della crisi e gli altri componenti dell'Organismo non sono tenuti a deporre sulle dichiarazioni ricevute e sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 11) INDENNITÀ E COMPENSI

1. L'Organismo potrà richiedere la corresponsione dell'acconto sul compenso finale. L'acconto è fissato forfettariamente in Euro 200,00 oltre IVA, da corrispondere all'inizio della procedura.

2. Fermo quanto dovuto per indennità forfettaria e salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni.
3. I compensi, così determinati, sono ridotti del 25%[1].
4. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 30/2012, cui verrà applicata una riduzione del 30%[2].
5. Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.
6. I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo[3].

[1] Si tratta di una ipotesi che tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40% ex art. 16. 4 del Regolamento.
[2] Si tratta di una ipotesi che tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40% ex art. 16. 4 del Regolamento.

7. Conclusa la procedura, all'Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15%[4] dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.
8. L'Organismo può chiedere al debitore il versamento di acconti sui compensi nel corso della procedura.
9. Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi" allegata al presente regolamento Allegato A.

[3] Percentuale variabile in base a quanto si riterrà opportuno, tenuto conto che il 15% forfettario, calcolato su compensi complessivi, resta all'Organismo e non va suddiviso con il Gestore.
[4] Si tratta di una ipotesi che tiene conto del fatto che il rimborso deve essere previsto tra il 10 e il 15% ex art. 14.3 del Regolamento.

ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Criteri per la determinazione dei compensi

Art. 1) INDENNITÀ E COMPENSI

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, e le indennità previsti dall'art. 11 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 11, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2) PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

- secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
- dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
- secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
- dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e
- dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3) RIDUZIONE

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti nella misura del 25%[1]. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai

[1] La scelta tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40% ex art. 16. 4 del Regolamento.

parametri minimi di cui all'articolo che precede e al totale, così determinato, verrà applicata una riduzione del 30%[2].

Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Art. 4) SPESE GENERALI E SPESE BORSUALI

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15%[3] dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5) LIMITI MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.

[2] La scelta tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40% ex art. 16. 4 del Regolamento.
[3] La scelta tiene conto del fatto che il rimborso deve essere previsto tra il 10 e il 15% ex art. 14.3 del Regolamento.

CODICE DI AUTODISCIPLINA
DEI GESTORI DELLE CRISI (L. 3/2012 e D.M. 202/2014 e s.m.i.)

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ("Gestore") è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell'Organismo.

2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento (DM 202/2014 e s.m.i.) e alle migliori prassi professionali.

3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Gestore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.

4. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.

5. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso.

6. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a chicchessia, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

7. In caso di violazione della Legge, del Regolamento (di cui al DM 202/2014 e s.m.i.), del regolamento o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo formula per iscritto l'addebito,

chiedendo che l'incolpato risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione. Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato.

8. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con l'incolpato, il Referente può archiviare l'addebito ovvero irrogare all'incolpato una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:

    a. l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;

    b. la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

    c. la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dalla attività e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

    d. la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dal registro dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato nel registro.

9. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.

10. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.